



FIGC

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma Centralino: +39 06/84911
www.figc.it

COMUNICATO STAMPA



CONSIGLIO FEDERALE

18 agosto 2014

Il presidente federale ha aperto i lavori alle ore 13,30. Presenti: i consiglieri: Beretta, Lotito, Pozzo per la Lega Nazionale Professionisti – Serie A; Abodi per la Lega Nazionale Professionisti – Serie B; Macalli, Gravina, Pitrolo per la Lega Pro; Mambelli, Burelli, Colonna, Tonelli per la Lega Nazionale Dilettanti; Tommasi, Calcagno, De Sanctis, Perrotta per l'Associazione Calciatori; Ulivieri, Perdomi per l'Associazione Allenatori; il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri Nicchi; il direttore generale della FIGC Valentini, il segretario della FIGC Di Sebastiano.

Nelle sue comunicazioni introduttive, il presidente ha riassunto l'attività svolta negli ultimi giorni dalla FIGC e ha indicato le prossime scadenze agonistiche delle Nazionali e di politica sportiva a livello interno e internazionale, fra cui la riunione del 28 agosto a Montecarlo convocata dalla UEFA con i vertici delle 54 Federazioni europee.

Il presidente ha dato inoltre il benvenuto ai consiglieri Pozzo e De Sanctis.

Elezione dei vice presidenti

Il presidente Tavecchio ha comunicato le due candidature pervenute: quelle di Maurizio Beretta e di Mario Macalli.

Si è passati quindi alle votazioni a scrutinio segreto, secondo quanto previsto dall'art. 3 delle Norme Organizzative interne federali (NOIF), con l'intervento del notaio Valerio Vanghetti.

Primo degli eletti è risultato con 12 voti Maurizio Beretta che assume la carica di vice presidente vicario. Con 10 voti, Mario Macalli assume la carica di vice presidente. Sette le schede bianche.



Nomine di competenza

E' stato nominato il nuovo Comitato di presidenza: ne fanno parte insieme al presidente Tavecchio, il vice presidente vicario Beretta, i consiglieri Lotito, Mambelli e Ulivieri.

Al consigliere Lotito è stata assegnata su proposta del Presidente (fino a dicembre 2016) la delega per le proposte di riforma dell'assetto normativo della FIGC ai sensi dell'art. 27 dello Statuto.

Tavecchio ha poi illustrato al Consiglio la natura e le caratteristiche del contratto del nuovo C.T. Antonio Conte che sarà presentato ufficialmente domani nel corso di una conferenza stampa prevista per le 11.30 all'Hotel Parco dei Principi a Roma. Il contratto di Conte è in linea con la gestione precedente come impegno sul bilancio federale e avrà durata biennale. Conte assumerà anche la responsabilità di tutta la filiera delle Nazionali giovanili.

Sul tema della lotta al razzismo e a ogni forma di discriminazione, su proposta del Presidente, è stato assegnato a Fiona May l'incarico di coordinare una Commissione specifica che rafforzi l'impegno e l'iniziativa della Federazione su queste problematiche.

Tavecchio ha poi confermato di voler costituire prossimamente una Commissione per i problemi della comunicazione e dei media.

Ordinanza Alta Corte di Giustizia n. 24 dell'11 agosto 2014

In relazione all'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia del Coni, il Consiglio ha deciso l'applicazione dei criteri già contemplati dal C.U. 171/A del 27 maggio scorso per l'integrazione dell'organico della serie B, assegnando i termini per la presentazione delle domande a lunedì prossimo 25 agosto ore 13.



Per l'integrazione dell'organico della Serie B a 22 squadre e per ogni provvedimento successivo, è stata data delega al presidente d'intesa con i vice presidenti ed i presidenti delle Leghe e delle Componenti tecniche.

Modifiche regolamentari

Il Consiglio ha approvato la modifica della norma sulla discriminazione territoriale che andrà immediatamente in vigore: si è intervenuti sui testi dell'art. 11 e dell'art. 12 del Codice di giustizia sportiva (vedi testi allegati).



CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 11

Responsabilità per comportamenti discriminatori

1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine ~~territoriale e~~ etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

2. Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dalla lettera g) dell'art. 19, comma 1, nonché con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 20.000,00 per il settore professionistico.

I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che commettono una violazione del comma 1 sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dalla lettera g) dell'art. 19, comma 1, nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda da € 15.000,00 ad € 30.000,00.

3. Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all'art. 18, comma 1 lett. e). Qualora alla prima violazione, si verificano fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all'art. 18, comma 1, lettere d), f), g), i), m).

In caso di violazione successiva alla prima, oltre all'ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applicano congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, le sanzioni di cui all'art. 18, comma 1 lettere d), e), f), g), i), m) e della perdita della gara.

4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscano apologia, applicandosi le sanzioni di cui al precedente comma 3.

La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio e non socio di cui all'art. 1 bis, comma 5 o tesserato.

5. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell'art. 18, comma 1.

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 12 Prevenzione di fatti violenti

1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente.

2. Le società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso, nonché di ogni altra disposizione di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.

3. Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione **comunque** oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza **o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.**

4. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell'art. 18, comma 1.

5. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all'art. 1 bis comma 5.

6. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C; nei casi di recidiva è imposto inoltre l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.

Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell'ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso; nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell'art. 18, comma 1.

Per le violazioni di cui al comma 5, si applica la sanzione dell'ammenda con diffida nelle misure indicate al capoverso 1 del presente comma; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre all'ammenda si applicano anche le sanzioni di cui alle lettere f), g), h) dell'art. 19, comma 1.

Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, tesserati delle società, soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 si applicano le sanzioni previste dall'art. 19, comma 1. Se le società responsabili non appartengono alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda da € 500,00 a € 15.000,00.

7. I dirigenti e i tesserati delle società, nonché i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui alle lettere c) e g) dell'art. 19, comma 1, anche cumulativamente applicate.